

STATUTO



ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita con scrittura privata registrata la Pro Loco Arce con sede legale in ARCE Via BORGIO MURATA, 141/A.

La Pro Loco può cambiare sede per esigenze operative, senza apportare modifiche allo Statuto.

ART. 2 - FINALITA'

La Pro Loco è un'associazione su base volontaria di natura privatistica senza scopo di lucro, ma con rilevanza pubblica e finalità di promozione sociale, turistica, di valorizzazione di realtà e di potenzialità naturalistiche, culturali, storiche ed enogastronomiche del Comune di Arce.

ART. 3 - COMPITI ED OBIETTIVI

La Pro Loco per il conseguimento delle finalità di cui all' art. 2, autonomamente e/o in collaborazione con il Comune, altre Associazioni ed Enti pubblici e privati:

- a) promuove la cultura dell'accoglienza e dell'informazione dei turisti anche con l'apertura di appositi uffici;
- b) organizza iniziative utili allo sviluppo della conoscenza e delle attrattive di Arce, anche fuori del territorio Comunale ed opera per la migliore gestione dei servizi di interesse turistico;
- c) contribuisce al miglioramento della vita della città di Arce;
- d) sviluppa attività di carattere sociale;
- e) promuove manifestazioni di carattere culturale, organizza convegni, concerti, lotterie, può aprire e gestire circoli nell'ambito del territorio comunale.

ART. 4 - ATTIVITA' DEI SOCI

L'attività dell'Associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.

ART. 5 - SOCI – DIRITTI E DOVERI

I soci della Pro Loco si distinguono in:

- a) soci Ordinari;
- b) soci Sostenitori;
- c) soci Onorari.

L'ammissione di un nuovo socio è decisa, senza obbligo di rendere nota la motivazione, dal Consiglio Direttivo della Pro Loco, dietro richiesta scritta del candidato, entro trenta giorni dalla stessa, e dietro versamento della quota sociale.

Possono essere soci ordinari tutti i residenti nel Comune e tutti coloro che per varie motivazioni possono essere interessati all'attività della Pro Loco.

Possono essere soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contributi straordinari volontari.


Possono essere soci Onorari le persone che sono riconosciute tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore o nella vita della Pro Loco; il riconoscimento è perpetuo, dà diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei soci e l'esonero dal pagamento della quota annuale.

Tutti i soci, maggiorenni al momento dell'Assemblea, hanno diritto di:

- a) voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco, se in regola con il versamento della quota sociale fatto almeno trenta giorni prima della data fissata per l'assemblea;
- b) essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco, se in regola con il versamento della quota sociale fatto almeno trenta giorni prima della data fissata per l'assemblea;
- c) voto per le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per lo scioglimento della Pro Loco, purché in regola con il versamento della quota sociale fatto almeno trenta giorni prima della data fissata per l'assemblea;
- d) ricevere la tessera della Pro Loco;
- e) ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
- f) frequentare i locali della Pro Loco;
- g) ottenere eventuali facilitazioni che comportano la qualifica di socio UNPLI in occasioni di manifestazioni promosse o/ed organizzate dalla Pro Loco.

I Soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
- b) versare nei termini la quota associativa alla Pro Loco;



c) non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco;

La qualifica di socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota associativa, per morte o per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, in caso di indegnità del socio per attività pregiudizievole per la Pro Loco o incompatibile con le attività stesse.

Non esistono soci di diritto o membri di diritto nel Consiglio Direttivo.

ART. 6 - ORGANI

Sono organi della Pro Loco:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) il Collegio dei Proviviri;
- h) il Presidente Onorario;

Tutte le cariche sono gratuite.

ART. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea:

- a) Rappresenta l'universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano i soci;
- b) ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle proprie finalità;
- c) è composta da tutti i soci, in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'assemblea;
- d) è ordinaria e straordinaria. Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono presiedute dal Presidente della Pro Loco (in sua assenza dal vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l'assemblea elegge tra i soci presenti il Presidente; allo stesso modo l'assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.
- e) ogni socio esprime un voto soltanto; è consentita una delega ad altro socio.

L'assemblea ordinaria:

- a) è convocata almeno due volte l'anno per le decisioni di sua competenza, delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente e sulla formazione del bilancio preventivo, (l'esercizio sociale inizia dal 1^o gennaio e termina il 31 dicembre), sul Programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei soci;
- b) deve essere convocata, entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo, entro il mese di maggio per l'approvazione del bilancio consuntivo;
- c) deve essere convocata, per le elezioni delle cariche sociali, almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato;
- d) è indetta con avviso (data, ora, luogo e ordine del giorno), portata a conoscenza dei soci, almeno 15 giorni prima della data fissata, consegnata a mano o a mezzo posta o e-mail o affisso nella sede della Pro Loco o all'Albo Pretorio del Comune; il Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme le modalità di convocazione per ciascuna assemblea;
- e) è valida in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; è valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. La convocazione, quando se ne ravvisi la necessità, può essere richiesta per iscritto dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

L'assemblea è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modifiche allo Statuto Sociale, sulla trasformazione o sullo scioglimento dell'associazione ed è convocata con le stesse modalità dell'assemblea ordinaria. L'assemblea straordinaria è valida sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci partecipanti e la presenza di almeno i due terzi dei soci iscritti, salvo l'ipotesi di scioglimento nel qual caso è valida sia in prima sia in seconda convocazione, solo con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e la presenza di almeno i quattro quinti dei soci iscritti.

Delle riunioni assembleari e relative delibere dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

ART. 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo (C.D.):

- a) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari, stabilito dall'Assemblea prima delle votazioni, i membri sono eletti dall'Assemblea. Possono essere eletti tutti i soci, regolarmente iscritti, tranne coloro che risultano soci in altre associazioni locali;

- b) resta in carica quattro anni e tutti i membri sono rieleggibili;
- c) si riunisce almeno quattro volte l'anno, e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito della richiesta scritta da almeno due terzi dei membri;
- d) può decidere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate, relative alle attività statutarie;
- e) è investito dei poteri della gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate in modo tassativo dall'Assemblea;
- f) stabilisce la quota sociale annuale da versare;
- g) predispone i regolamenti interni per l'organizzazione ed il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statutari.

Per la validità delle deliberazione occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del C. D. ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

Spetta al C. D. la gestione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma di attuazione, la stesura del conto consuntivo e della relazione dell'attività svolta.

I consiglieri che risultano, senza giustificazione motivata, assenti per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del C. D., il quale provvede alla surroga dei medesimi.

In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue: i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti; se non vi fossero più Soci da utilizzare per la surroga deve essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del C.D., qualora sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel C. D. sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l'intero C. D. sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo C. D.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

ART. 9 - PRESIDENTE

Il Presidente della Pro Loco:

- a) Il Presidente della Pro Loco è eletto dal C. D. tra i propri membri, nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto.

- b) dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del C. D. Può essere riconfermato. In caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito dal vicepresidente eletto come al punto a. In caso di impedimento definitivo sarà dichiarato decaduto dal C.D. che provvederà alla nomina di un nuovo Presidente.
- c) ha la responsabilità dell'amministrazione della Pro Loco, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci;
- d) In caso di urgenza, delibera su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione.

ART. 10 - SEGRETARIO

Il Segretario:

- a) È nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, da scegliersi tra i soci.
- b) Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
- c) Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

ART. 11 - TESORIERE

Il Tesoriere:

- a) è nominato dal Consiglio Direttivo da scegliere tra i soci;
- b) annota i movimenti contabili della Pro Loco.

ART. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti

Sono eletti, a votazione segreta dall'Assemblea dei Soci.

Dura in carica quattro anni e tutti i membri sono rieleggibili

Ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente la contabilità sociale, riferendone all'Assemblea

Può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo, può esprimere parere sugli argomenti all'ordine del giorno, non ha diritto di voto.

Risulteranno eletti i cinque soci che avranno ricevuto il maggior numero dei voti, i primi tre quali membri effettivi ed eleggeranno tra loro il Presidente, gli altri due membri supplenti. In caso di vacanza sarà nominato effettivo il supplente che ha avuto il maggior numero dei voti.

Nel caso che non sia possibile provvedere alle sostituzioni si dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo dell'intero collegio.

ART. 13 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri:

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Sono eletti, a votazione segreta, dall'Assemblea dei Soci.

Dura in carica quattro anni e tutti i membri sono rieleggibili.

Ha il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra i soci

Può segnalare controversie su cui non è in grado di decidere al Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale UNPLI ai sensi delle norme del proprio Statuto.

ART. 14 - IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente onorario:

Può essere nominato dall'Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco;

Possono essergli affidati dal C.D. incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

ART. 15 - PATRIMONIO

Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- a) quote sociali e contributi dei Soci;
- b) elargizioni di qualsiasi natura ed a qualunque titolo erogati da Enti Pubblici e Privati
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi privati di cittadini;

- e) proventi di gestione di attività e/o iniziative permanenti od occasionali;
- f) tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Pro Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della Pro Loco e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci;
- g) gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

ART. 16 - SCIoglimento

- a) l'eventuale scioglimento della Pro Loco sarà deciso dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata. Sia in prima sia in seconda convocazione dovranno essere presenti almeno i 4/5 dei Soci e la decisione di scioglimento dovrà essere assunta a maggioranza dei voti;
- b) la Pro Loco ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, ad altra associazione di utilità sociale;
- c) i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici possono essere devoluti al Comune nel cui territorio la Pro Loco ha sede, con l'obbligo del comune a devolverli ai fini di utilità sociale.


ART. 17 - NORME FINALI

La Pro Loco aderisce all' UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed al Comitato Regionale del Lazio nel rispetto dello statuto e delle normative UNPLI.

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente statuto valgono le norme del Codice civile.

Il Presidente

Stefania SIMONELLI



Il Segretario

Fabiola DE MARCO

